



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Atto n. 83 / CC del 27 novembre 2000

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE ABUSIVE SU AREE SOTTOPOSTE A VIROLO D. LGS. #90/99 OGGETTO DI DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO, REGOLAMENTO.

L'anno DUEMILA il giorno VENTISETTESIMO del mese di NOVEMBRE alle ore 09.50 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, datato 21/11/2000 Prot. n. 11617 consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla legge e relative regolamento, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti il Sindaco ed il consigliere su 16 assogati al Comune e su 17 assenti in carica come segue:

Cognome e Nome		Pres.	Ass.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	GIUNINI MONICA	SI		11	DE PIETRO PASQUALE	SI	
2	CREATINI GIORGIO	SI		12	CAFFAREI FEDERICO		SI
3	VIGNOLETTI ANDR	SI		13	MOCCANTI CESARE		SI
4	DEI FABIO	SI		14	DEI CARLO I BENITO	SI	
5	MAZZINI MARIO			15	CAVARESI LUCIA	SI	
6	PARTILANI ROBERTO			16	DEI CARLO II		SI
7	DEBISCHI GIANRO	SI		17	DEI ADRIANO		SI
8	DEI ROBERTA	SI					
9	FRUSTI ANTONIO		SI				
10	DEI ANTONIA	SI					

Assente in precedenza il consigliere DEI MONICA, Assente il consigliere Generale della Provincia CASTELLI

IL CONSIGLIO

ha approvato all'unanimita' la deliberazione di cui sopra e ha delegato la commissione di cui sopra a provvedere sul presupposto di cui all'art. 10 del regolamento.

Sono delegati in sostituzione del Sindaco: MOCCANTI CESARE
CAVARESI LUCIA

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Provincia di Livorno)

OGGETTO : Determinazione indennità risarcitoria per opere abusive su aree sottoposte a vincolo D.Lgs. 490/99, oggetto di domanda di condono edilizio. Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 164 del D.L.vo n. 490/99, che fra l'altro impone l'applicazione di un'indennità risarcitoria per le opere realizzate abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della legge medesima.

Vista la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e la legge n. 724 del 23 dicembre 1994 che disciplinano in relazione ai condoni edilizi in sanatoria anche per le opere realizzate su aree sottoposte ai vincoli più volte richiamati;

Visto l'art. 2, comma 46 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone che per le opere in aree sottoposte al vincolo di cui al citato Decreto Legislativo n. 490/99, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 164 del D.L.vo n. 490/99.

Visto il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1997, che determina parametri e modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria di cui al più volte citato art. 164 del D.L.vo n. 490/99.

Visti gli art. 1 comma 9 e 49 della Legge 27.12.97 n. 449, ove si dispone, fra l'altro, che il rilascio delle concessioni o autorizzazioni in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e dei relativi interessi, oltre che per la sanatoria ex legge 724/94 anche per la sanatoria ex legge 47/85, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 662/96, art. 2 comma 37 lett. D.

Visto l'art. 52 del D.L.gs. 5.12.1997, n. 446, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997, ove fra l'altro è data facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, di qualsiasi natura, e quindi anche quelle attinenti l'indennità risarcitoria di cui al più volte citato art. 164 del D. L.gs. 490/99, comprese le modalità di liquidazione, accertamento e riscossione anche se già previste da vigenti disposizioni di legge.

Preso atto della Decisione del Consiglio di Stato n. 3184 del 2 giugno 2000 che, disattendendo la sentenza del TAR del Lazio n. 1531/99, ha confermato le modalità di applicazione dell'indennità risarcitoria previste dal Decreto Ministeriale 26.09.97;

Considerato che secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, ogni abuso in zona vincolata dovrà pagare un'indennità anche se non vi è stato un effettivo danno ambientale, ma per il solo fatto di non aver rispettato le procedure che subordinano l'edificazione all'ottenimento di apposita autorizzazione;

Atteso quindi che:

- 1) l'indennità risarcitoria di cui alle norme richiamate venga applicata secondo il Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26 settembre 1997, con i criteri e quant'altro previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 3, individuando convenzionalmente la rendita catastale su cui calcolare l'indennità medesima in proporzione alla superficie dell'opera oggetto di abuso secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{RENDITA CATASTALE TOTALE DEFINITIVA}}{\text{SUPERFICIE TOTALE DOPO L'ABUSO}} = \frac{X}{\text{SUPERF. DELL'OPERA ABUSIVA}}$$

Ove X è la rendita su cui calcolare l'indennità..

Le superfici suddette sono computate con gli stessi criteri determinati dalle vigenti disposizioni di legge per l'accatastamento.

2) Per le tipologie di abuso, di cui alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'indennità minima è determinata:

- a) per la tipologia 4 in L. 1.000.000
- per le tipologie 5 e 6 in L. 750.000
- per la tipologia 7 in L. 500.000

di cui al comma 2 art. 3 del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/09/97;

b) per le restanti tipologie, secondo i termini sottoindicati:

	Interventi conformi alle norme di tutela	Interventi non conformi alle norme di tutela
- Tipologia 3	L.1.000.000	L.1.200.000
- Tipologia 2	L.1.200.000	L.1.400.000
- Tipologia 1	L.1.400.000	L.1.600.000

3) ci si avvalga della facoltà concessa al comma 2 dell'art. 3 di determinare l'incremento del profitto nelle percentuali massime riportate in detto comma e pari a:

	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
Non conforme alle norme di tutela	100%	75%	50%
Conforme alle norme di tutela	75%	50%	25%

4) nel caso di mancanza di rendita definitiva:

- a) se la richiesta di accampionamento è avvenuta dopo il 30.06.96 (data di entrata in vigore del sistema informatico denominato "DOCFA", in base al quale la richiesta di accampionamento all'Ufficio Tecnico Erariale deve essere accompagnata da una relazione tecnica che attribuisce una rendita provvisoria su criteri oggettivi), l'indennità risarcitoria venga determinata in via provvisoria, salvo conguaglio a rendita definitiva attribuita, fermi restando i suddetti minimi di cui al punto 2), con gli stessi criteri e modalità di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3) del presente comma.
- b) Se invece la richiesta di accampionamento è antecedente al 01.07.96 e quindi non vi è alcuna rendita provvisoria attribuita, si dia luogo alla richiesta di indennità risarcitoria provvisoria, corrispondente ai minimi di cui al precedente punto 2). Anche in tal caso si provvederà a conguaglio, secondo la determinazione dell'indennità con le modalità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), a rendita definitiva attribuita.
- 5) la richiesta di indennità, per le tipologie 4, 5, 6 e 7 è corrispondente ai minimi previsti dal più volte citato comma 2 dell'art. 3 del D.M., senza alcun incremento di valore del profitto.

Visto l'art. 49 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 che proroga al 28 febbraio 1998 l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali, nonché delle tariffe e aliquote tributarie e non tributarie delle entrate degli Enti Locali;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire l'applicazione dell'indennità risarcitoria più volte richiamata, nei riguardi delle fattispecie previste in base alla legge e con esclusione, pertanto, delle opere interne e degli interventi indicati dal comma 12 dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come integrato dalla Legge 8 agosto 1985 n. 431 espressamente richiamati dall'art. 1 del più volte citato Decreto 26 settembre 1997 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;

Visto il parere della IV Commissione Consiliare in data 14/11/2000;

Visti i pareri ai sensi dell'Art.49, e dell'Art.151 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Morganti e Gragnoli) espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 11 consiglieri presenti e 10 votanti (astanuto il Cons. pantani)

DELIBERA

- 1) di applicare l'indennità risarcitoria di cui all'art. 164 del D.L.vo 490/99 per opere abusive nelle aree sottoposte alle disposizioni del Decreto Legislativo stesso, oggetto di condono edilizio sia ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 che della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, sia che la concessione o autorizzazione siano già state rilasciate, sia che siano ancora da rilasciare.
- 2) Di escludere, così come peraltro previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 più volte richiamato, gli interventi di cui al comma 12 dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 integrato dalla Legge 431/85.
- 3) Di stabilire che l'indennità risarcitoria, in presenza di condono da rilasciare o già rilasciato, per le violazioni sopra richiamate è determinata in via definitiva in base ai criteri termini e modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 26.09.97, individuando convenzionalmente la rendita catastale su cui calcolare l'indennità medesima in proporzione alla superficie dell'opera oggetto di abuso secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{RENDITA CATASTALE TOTALE DEFINITIVA}}{\text{SUPERFICIE TOTALE DOPO L'ABUSO}} = \frac{X}{\text{SUPERF. DELL'OPERA ABUSIVA}}$$

Ove X è la rendita su cui calcolare l'indennità.

Le superfici suddette sono computate con gli stessi criteri determinati dalle vigenti disposizioni di legge per l'accatastamento.

- 4) Di adottare i minimi previsti dal comma 2 dell'art. del più volte citato Decreto Ministeriale per le tipologie di abuso, di cui alla tabella allegata alla Legge 28.02.85, n. 47, per la 4 in L. 1.000.000, per la 5 e 6 in L. 750.000, per la 7 in L. 500.000 e stabilire, altresì i seguenti minimi:
 - per la tipologia 1 L. 1.400.000 per gli interventi conformi alle norme di tutela e L. 1.600.000 per gli interventi non conformi alle norme di tutela;
 - per la tipologia 2 L. 1.200.000 per gli interventi conformi alle norme di tutela e L. 1.400.000 per gli interventi non conformi alle norme di tutela
 - per la tipologia 3 L. 1.000.000 per gli interventi conformi alle norme di tutela e L. 1.200.000 per gli interventi non conformi alle norme di tutela;
- 5) di avvalersi, nella determinazione dell'indennità di cui all'art.3 del più volte citato Decreto Ministeriale, della facoltà concessa al comma 2 dello stesso articolo di determinare l'incremento

dell'aliquota per la determinazione del profitto nelle percentuali massime riportate in detto comma pari a:

	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
Non conforme alle norme di tutela	100%	75%	50%
Conforme alle norme di tutela	75%	50%	25%

- 6) di stabilire, altresì relativamente agli abusi edilizi in tipologia 1, 2 e 3, che nel caso in cui la rendita catastale non sia definitiva:
- se la richiesta di accampionamento è avvenuta dopo il 30.06.96 (data di entrata in vigore del sistema informatico denominato "DOCFA", in base al quale la richiesta di accampionamento all'Ufficio Tecnico Erariale deve essere accompagnata da una relazione tecnica che attribuisce una rendita provvisoria su criteri oggettivi), l'indennità risarcitoria venga determinata in via provvisoria, salvo conguaglio a rendita definitiva attribuita, applicando le aliquote di cui al precedente punto 5 ed il criterio di cui al precedente punto 3 alla rendita catastale provvisoria, fermi restando i minimi di cui al punto 4;
 - Se invece la richiesta di accampionamento è antecedente al 01.07.96 e quindi non vi è alcuna rendita provvisoria attribuita, si dia luogo alla richiesta di indennità risarcitoria provvisoria, corrispondente ai minimi di cui al precedente punto 4), salvo conguaglio a rendita definitiva attribuita, sulla base delle aliquote, criteri e minimi come sopra determinati;
- 7) Di stabilire che, qualora l'Amministrazione ritenga, in caso di diniego della domanda di sanatoria per opere abusivamente realizzate nelle aree più volte richiamate, che sia interesse pubblico non provvedere alla demolizione ma, come previsto espressamente dal primo comma art. 15 della legge 1497/39 al ... " pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione", l'indennità medesima venga applicata non con i criteri di cui al punto 3), ma mediante specifica stima redatta dai competenti Uffici Comunali che tenga conto di quanto espressamente previsto dalla legge sopra richiamata e dall'art. 2 del D.M. 26.09.97, e il cui importo da assolvere non sia comunque inferiore a quanto per analoga fattispecie stabilito per l'indennità risarcitoria dovuta in caso di rilascio di concessione o autorizzazione in sanatoria
- 8) di stabilire, altresì, che per l'indennità risarcitoria di cui al presente atto, per gli importi superiori a L. 500.000, è concessa, su espressa domanda del debitore, la rateizzazione in cinque rate trimestrali di pari importo con l'applicazione, per gli importi rateizzati successivi alla prima rata, dell'interesse legale rapportato a mese;
- 9) di stabilire, anche in relazione a quanto previsto agli art. 1 comma 9, e 49 della Legge 27.12.97 n. 449 e art. 52 del D.L.vo 15.12.97 n. 446, che la concessione o autorizzazione in sanatoria è rilasciata a totale pagamento dell'oblazione, degli oneri concessori e dell'indennità risarcitoria, se dovuti; e che la medesima, anche se gli importi di cui alle obbligazioni suddette sono rateizzati è rilasciata a totale pagamento di quanto dovuto;
- 10) di stabilire che il pagamento dell'importo dovuto deve essere corrisposto entro il terzo mese successivo alla data della notifica. Il mancato pagamento di quanto richiesto e/o dovuto o di rate non corrisposte alle scadenze previste, comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(Provincia di Livorno)

ALLEGATO A
delibera CC. n° 83
del 27.11.00

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

NUMERO:NR 4/2000

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Determinazione indennità risarcitoria per opere abusive su aree sottoposte a vincolo D.Lgs. 490/99, oggetto di domanda di condono edilizio. Regolamento

Causale: Approvazione

Importo: Cap. _____, Bilancio _____;

In merito alla proposta di delibera di cui in oggetto ai sensi dell'Art.49, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 16/11/2000

Il Dirigente A.G.T.
Arch. Lorenzo Mancinotti

In merito alla proposta di delibera di cui in oggetto ai sensi dell'Art.49, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile;

li, 16-11-2000

Il Responsabile Settore R.F.
Dott. Roberto Guazzelli

VISTO: si attesta la disponibilità finanziaria ai sensi dell'Art.151 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti;

Il Responsabile Settore R.F.
Dott. Roberto Guazzelli



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

PROVINCIA DI LIVORNO

ORIGINALE

Atto n. 22/00 del 01/12/2000

01/12/2000

Luogo, conferito e sottoscritto,

Il Sindaco

OLIVIERO BONIFA

Il Segretario Generale

MARIA CASTALLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a cura di oggi all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimane per quindici giorni consecutivi, al n. 406 del Registro delle Pubblicazioni.

Castagneto Carducci, li 01/12/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Castagneto Carducci, li 01/12/2000

Trasposta al Co.Re.Co. li 01/12/2000 Prot. n. 12233

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 31.12.00

- a) la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 c.3 D. Lgs. 267/00;
- b) la decorrenza dei termini ex art. 134 c. 1 D. Lgs. 267/00;
- c) intervenuta approvazione con decisione n. _____ del _____ da parte del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 134, c.1 D. Lgs. 267/00;
- d) decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 133, c. 2 del D. Lgs. 267/00 a seguito di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio trasmessi in data _____ con atto n. _____ del _____ o dell'adiazione in data _____;
- e) conferma da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 127, c. 2 del D. Lgs. 267/00 con atto n. _____ del _____;

Castagneto Carducci, li 8.1.01

IL SEGRETARIO GENERALE
MARTA CASTALLO

NOTE :

**REPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 9.1.01 AL 24.01.01**